



Prot. 13/18 TF
Riunito al 14/18 TF

IL TRIBUNALE FEDERALE sent. 12 /18 TF

composto da

Il Tribunale Federale composto dai Sigg.ri:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Presidente ff | avv. Tommaso TONIOLO |
| Giudice | dott. Gerardo LAGUARDIA |
| Giudice Supplente | avv. Simone RONA |

nel proc. 13/18 TF riunito al 14/18 TF

nei confronti di Zagni Paolo, tess. ZGL003, ASD MINCIO BRIDGE MANTOVA (cod. F0144),
Amadei Franco tess. MDC044, Boninsegna Alessandro Franco tess. BNR302, iscritto al reg. P. F.
n.18/18

incolpati

- A) l’Affiliato ASD MINCIO BRIDGE MANTOVA, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal sig. Zagni Paolo, il quale, nella qualità di arbitro o di responsabile di sala, presso la suddetta ASD, in violazione dell’art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), partecipava ai tornei di cui ai capi che seguono con il falso nominativo di Ronco Aldina o Corbellani Mara, peraltro dopo aver provveduto allo scarico delle mani, di avere, così esso affiliato, posto in essere un comportamento in violazione del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto);
- B) il tesserato sig. Amadei Franco, nella qualità di dirigente dell’ASD MINCIO BRIDGE MANTOVA, per aver consentito, o quanto meno tollerato, ovvero non impedito, che il sig. Zagni, nella qualità di responsabile di sala, ovvero di arbitro, presso la suddetta ASD, in violazione dell’art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), partecipasse ai tornei di cui ai capi che seguono con il falso nominativo di Ronco Aldina o Corbellani Mara, peraltro dopo aver provveduto allo scarico delle mani, per avere così il sig. Amadei posto in essere un comportamento in violazione del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto);



- C) il tesserato sig. Zagni Paolo di avere, in violazione dell'art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), partecipato a vari tornei Simultanei (quanto meno quelli dell'8.2.18, 15.2.18, 26.4.18, 10.5.18), pur avendo provveduto a scaricare le mani del simultaneo medesimo, come arbitro, ovvero come responsabile di sala;
- D) il tesserato sig. Zagni Paolo di avere, in violazione dell'art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), partecipato al torneo del 26.4.18, giocando con il tesserato Molinari, sotto il falso nome di Corbellani Mara;
- E) il tesserato sig. Zagni Paolo di avere, in violazione dell'art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), partecipato ai tornei dell'8.2.18 e del 15.2.18, giocando con il tesserato Molinari, sotto il falso nome di Ronco Aldina;
- F) il tesserato sig. Zagni Paolo di avere, in violazione dell'art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), inizialmente giocato il torneo del 10.5.18 con il falso nominativo di Ronco Aldina, modificando l'iscrizione presumibilmente dopo essersi accorto di essere stato fotografato;
- G) il tesserato Boninsegna di avere, nella qualità di dirigente dell'ASD MINCIO BRIDGE MANTOVA, consentito, o quanto meno tollerato, ovvero non impedito, che il sig. Zagni, nella qualità di responsabile di sala, ovvero di arbitro, presso la suddetta ASD, in violazione dell'art. 13/IV dello Statuto Federale e del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto), partecipasse ai tornei dell'8.2.18 e del 15.2.18, con il falso nominativo di Ronco Aldina, peraltro dopo aver provveduto allo scarico delle mani, così il sig. Boninsegna ponendo in essere un comportamento in violazione del principio di lealtà e probità sancito dagli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto federale e dagli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamati dallo stesso art. 15 Statuto);

ha pronunciato la seguente

decisione

per ragioni di logicità espositiva è opportuno esaminare le posizioni partendo dall'incolpazione Zagni. Come è vero che non esiste norma che vieta a chi scarica le mani di giocare il medesimo torneo, anche responsabile di sala, è altrettanto vero che tale prassi sarebbe da evitare, onde non dar adito a facili illazioni, che potrebbero però trovare corpo solo in caso di risultati particolari. Non vertendosi oggi in caso del genere (né vi è contestazione di aver tratto utilità) ci si può solo augurare che possa venir trovata, normativamente una soluzione migliore, ed adatta anche a tutelare le piccole realtà.

Dopo questo incipit –giustificato dalla contestazione di cui al capo C- si va a considerare il comportamento tenuto nelle altre occasioni. Ebbene, data per provata l'ipotesi di aver giocato sotto falso nome nelle occasioni di cui al capo d'incolpazione (l'ipotesi accusatoria è



confermata dalle dichiarazioni rese alla Procura, su specifica richiesta dell'Ufficio, dai nominativi indicati, né è contestata dallo Zagni) non si può che ritenere sussistente la violazione contestata, essendosi venuto a configurare un vero e proprio falso commesso da chi –Arbitro o responsabile di sala che fosse- ha invece l'obbligo di verificare il regolare svolgimento del torneo. La mera affermazione dell'incolpato di “essersi dimenticato di inserire l'Arbitro on line” lascia il tempo che trova, non andando ad incidere sulla violazione in sé, anzi –data la non credibilità di questa- la aggrava, andando a sommare nel medesimo soggetto più qualità (lo scarico delle mani, la sostanziale figura di Arbitro e contemporaneamente di giocatore) mettendo in luce un atteggiamento poco collaborativo e totalmente assente di cognizione della gravità del fatto, giustificando la sanzione di cui al dispositivo.

Quanto alle posizioni Boninsegna ed Amadei, presidenti della ASD a cavallo dei fatti contestati, non si può ritenere fossero a conoscenza del comportamento, tra l'altro ripetuto, o comunque non abbiano operato con la necessaria diligenza nella qualità di legali rappresentanti dell'affiliato; comportamento comunque di non elevata gravità, con un leggero appesantimento per l'Amadei, risultato –a seguito richiesta formulata al settore anagrafico, presente come giocatore nelle occasioni contestate e quindi vieppiù tenuto al controllo.

Di qui le sanzioni differenziate di cui al dispositivo.

Consegue a tali affermazioni di responsabilità quella, di carattere oggettivo, dell'Affiliato, cui va applicata la sanzione pecuniaria minima.

PQM

- dichiara il tesserato ZAGNI PAOLO (ZGL003) responsabile dell'incolpazione ed applica la sanzione della sospensione per mesi cinque, nonché al pagamento delle spese di procedimento liquidate in € 50;
- dichiara il tesserato AMADEI FRANCO (MDC044) responsabile dell'incolpazione ed applica la sanzione della sospensione per gg. 10, nonché al pagamento delle spese di procedimento liquidate in € 50;
- dichiara il tesserato BONINSEGNA ALESSANDRO (BNR302) responsabile dell'incolpazione ed applica la sanzione della deplorazione, nonché al pagamento delle spese di procedimento liquidate in € 50;
- Dichiara l'Affiliato MINCIO BRIDGE MANTOVA (F0144) responsabile dell'incolpazione ed applica la sanzione dell'ammenda di € 300, nulla per le spese;

Vicenza lì 11-21/09/18

Il Presidente f.f.
Avv. Tommaso Toniolo